

REGOLAMENTO (CE) N. 449/98 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, qui di seguito denominato «regolamento di base»,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina, classificato ai codici NC 3104 20 10, 3104 20 50 e 3104 20 90. Il dazio è pari alla differenza tra un prezzo minimo fisso e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, del prodotto in questione («prezzo minimo»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 643/94 ⁽³⁾, qui di seguito indicato come il «regolamento oggetto del riesame», il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina, e ha modificato la forma delle misure in un dispositivo comprendente un prezzo minimo e un dazio fisso per tonnellata.

II. RIESAME

- (3) Con l'avviso pubblicato il 5 agosto 1995 ⁽⁴⁾, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo e a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha avviato un riesame intermedio. Il riesame è stato avviato a seguito di una richiesta dell'International Potash Company (IPC, Mosca), un esportatore russo di cloruro di potassio, per conto dei seguenti produttori bielorussi e russi: il consorzio di produzione Belaruskali di Soligorsk (regione di Minsk), la società per

azioni Silvinit di Solikamsk (regione di Perm) e la società per azioni Uralkali di Berezniki (regione di Perm). Il richiedente ha sostenuto che l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia ha prodotto un mutamento delle circostanze in base alle quali erano state adottate le misure in vigore. Il richiedente ha inoltre affermato che nel 1994 i prezzi all'esportazione hanno dovuto essere calcolati in base ai dati disponibili, mentre ora era disposto ad assicurare la sua collaborazione. Infine, il richiedente ha affermato che la forma delle misure in vigore, vale a dire un dispositivo comprendente un dazio fisso per tonnellata di prodotto importato e un prezzo minimo, doveva essere riesaminata in quanto impediva la sua normale attività commerciale con la Comunità. Il riesame è stato limitato alla questione del dumping e all'interesse della Comunità.

- (4) La Commissione ha formalmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. L'esportatore, i rappresentanti dei paesi esportatori, l'industria comunitaria, gli importatori e la loro associazione hanno presentato le loro osservazioni. Sono state ascoltate tutte le parti che ne hanno fatto richiesta, vale a dire:

- l'esportatore russo IPC,
- l'importatore non collegato Kemira Agro Oy di Helsinki (Finlandia),
- l'importatore collegato all'IPC Ferchimex NV di Anversa (Belgio),
- l'Associazione europea per l'importazione di fertilizzanti EFIA,
- l'Associazione europea dei produttori di potassio APEP, vale a dire il denunziante.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dall'esportatore, da due importatori collegati e da importatori non collegati della Comunità. Avendo scelto il Canada come paese analogo, la Commissione ha inviato questionari anche alle società canadesi che producono il prodotto interessato ed ha ricevuto risposta da due di esse.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 308 del 24. 10. 1992, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 80 del 24. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 201 del 5. 8. 1995, pag. 4.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e la valutazione dell'interesse della Comunità. Sono stati effettuati controlli in relazione ai seguenti importatori collegati all'IPC:

- Ferchimex NV di Anvera (Belgio),
- Belurs Handels GmbH di Vienna (Austria).

(7) Le parti interessate sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore. Alle parti è stato inoltre accordato un termine ragionevole entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni. Le osservazioni orali e scritte delle parti sono state prese in esame e, se del caso, la Commissione ha opportunamente modificato le proprie conclusioni.

(8) L'inchiesta sul dumping ha coperto il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995.

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto

(9) Il prodotto in questione è di cloruro di potassio, generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente — da solo o con altri fertilizzanti — sia dopo trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile ed è espresso in percentuale di K_2O (formula chimica dell'ossido di potassio) del peso del prodotto anidro allo stato secco. Il prodotto è generalmente disponibile in due forme diverse: la qualità standard (polvere) che, in questo caso, rappresenta più del 90 % delle importazioni originarie dei paesi interessati, e la qualità granulare. Esistono tre tipi base di prodotto, corrispondenti al tenore di K_2O :

- tenore di K_2O inferiore o pari al 40 % — codice NC 3104 20 10;
- tenore di K_2O superiore a 40 % ma pari o inferiore a 62 % — codice NC 3104 20 50;
- tenore di K_2O superiore a 62 % — codice NC 3104 20 90.

(10) L'inchiesta riguarda tutti i tipi, anche se più del 94 % delle importazioni originarie dei paesi interessati rientra nel codice NC 3104 20 50, il tipo rappresenta anche più del 90 % del cloruro di potassio venduto nel mercato comunitario. L'inchiesta riguarda inoltre sia la qualità standard, sia quella granulare.

(11) Il regolamento oggetto del riesame fissava i livelli diversi di dazio antidumping per il cloruro di potassio standard (polvere) e quello granulare. La distinzione si basava sull'ipotesi che non ci fossero altre forme dello stesso prodotto. Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che, in un caso particolare, un quantitativo di potassio è stato importato in una forma diversa sia dalla qualità granulare, sia da quella standard. Pertanto, tenuto conto che il procedimento riguarda tutti i tipi di cloruro di potassio e per evitare il ricorso a qualsiasi espediente, si è ritenuto necessario distinguere tra cloruro di potassio di «qualità standard» e cloruro di potassio di «qualità diversa dalla standard», definizione che include ma non è limitata alla qualità granulare.

Inoltre, per evitare ogni delusione delle misure attraverso misture e miscele particolari con un tenore di cloruro di potassio particolarmente elevato, che non sono classificabili nei codici NC summenzionati ma possono essere comunque utilizzate come cloruro di potassio, anche queste miscele sono considerate parte del prodotto interessato come potassio di «qualità diversa dalla standard».

2. Prodotto simile

(12) Come già per l'inchiesta precedente, la Commissione ha stabilito che non si riscontravano differenze nelle proprietà fisiche e chimiche dei diversi tipi e qualità di cloruro di potassio e che pertanto il cloruro di potassio prodotto in Canada, il paese scelto come paese analogo, poteva essere considerato un prodotto simile a quello esportato dai paesi interessati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, il cloruro di potassio esportato dai tre paesi interessati e quello prodotto dai produttori comunitari sono simili.

IV. DUMPING

1. Livello di collaborazione

(13) I produttori bielorusi e russi, attraverso l'esportatore russo comune IPC, hanno collaborato pienamente all'inchiesta.

(14) Non ha invece collaborato l'Ucraina. I rappresentanti ucraini hanno affermato che durante il periodo dell'inchiesta non c'è stata produzione o esportazione di cloruro di potassio dall'Ucraina ed hanno chiesto che il paese fosse escluso dal procedimento antidumping. Tuttavia, un esame delle statistiche doganali (Eurostat) ha dimostrato che cloruro di potassio di origine ucraina è stato importato nella Comunità durante il periodo

dell'inchiesta. Inoltre, informazioni ottenute da parti diverse hanno confermato che esiste almeno un centro di produzione in Ucraina. Per questo motivo, è stato deciso di non escludere dal presente riesame le importazioni di cloruro di potassio originarie dell'Ucraina.

2. Paese analogo

(15) Poiché i paesi interessati non sono paesi ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è stato necessario determinare il valore normale sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato opportunamente selezionato, paese in cui la merce è prodotta e commercializzata. Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato il Canada come paese analogo, dato che:

- il Canada è il principale produttore ed esportatore mondiale di cloruro di potassio, davanti alla Bielorussia, alla Russia e all'Ucraina;
- il mercato interno canadese del prodotto interessato era caratterizzato da normali condizioni di concorrenza;
- il processo di lavorazione e l'accesso alle materie prime sono, in linea di massima, simili in Canada e nei paesi interessati;
- il Canada è stato già scelto come paese analogo per la precedente inchiesta e le circostanze non sono di fatto mutate.

(16) L'IPC ha accettato la scelta del Canada come paese analogo, ma si è opposta alla possibilità che tutte le conclusioni fossero basate sull'esame di una società canadese, la Potash Company of Canada (qui di seguito denominata «Potacan»), che sarebbe stata legata ai produttori europei e non rappresentativa del mercato canadese. La Commissione ha chiesto la collaborazione di altri produttori canadesi e, in particolare, del principale produttore mondiale di cloruro di potassio, la Potash Corporation of Saskatchewan (qui di seguito denominata «PCS»). Pur non avendo collaborato alla precedente inchiesta, la PCS si è poi dichiarata disposta a fornire informazioni sulle caratteristiche delle miniere in Canada, sui prezzi del cloruro di potassio e sui costi di trasporto, nonché sull'organizzazione del mercato nordamericano del cloruro di potassio. Le informazioni così ottenute e verificate sono state utilizzate per controllare e confermare le informazioni fornite dalla Potacan e calcolare i costi medi del trasporto.

(17) Va ricordato che la sentenza del tribunale di primo grado del 28 settembre 1995 nella causa T-164/94, *Fercimex c/ Consiglio* ⁽¹⁾, ha confermato che le istituzioni non hanno agito illegittimamente

scegliendo il Canada come paese analogo nel procedimento, o utilizzando le informazioni fornite dalla Potacan.

3. Valore normale

(18) Come già affermato, il valore normale è stato calcolato in base ai dati verificati presso la sede della società canadese che ha collaborato pienamente all'inchiesta, la Potash Company of Canada Ltd (Potacan) di Toronto, inclusa la sua società produttrice Potacan Mining Company (PMC) di Saint John.

(19) La Commissione ha accertato anzitutto se le vendite complessive di cloruro di potassio della Potacan sul mercato canadese erano rappresentative rispetto al totale delle esportazioni complessive nella Comunità di cloruro di potassio originario della Bielorussia e della Russia della IPC. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite canadesi sono state considerate rappresentative allorché il volume complessivo di vendite di cloruro di potassio era almeno pari al 5 % del volume complessivo di esportazioni della IPC verso la Comunità (il cosiddetto «test del 5 % globale»). Il test del 5 % globale è stato superato.

(20) La Commissione ha poi esaminato se il cloruro di potassio prodotto e venduto in Canada dalla Potacan potesse essere considerato identico o direttamente comparabile a quello esportato verso la Comunità dall'IPC. Sia il cloruro di potassio di qualità standard, sia quello di qualità granulare prodotto dalla Potacan e dall'IPC sono stati considerati prodotti comparabili avendo in ciascuna qualità le stesse proprietà chimiche e le stesse caratteristiche fisiche.

(21) Per ciascuna qualità di potassio venduto dalla Potacan nel mercato canadese, vale a dire cloruro di potassio standard (polvere) o granulare, la Commissione ha valutato se le vendite della Potacan sul mercato canadese erano sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite canadesi di un particolare tipo o qualità sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume di quella particolare qualità di cloruro di potassio venduto sul mercato canadese dalla Potacan durante il periodo dell'inchiesta era pari o superiore del 5 % al volume della stessa qualità esportata dall'IPC verso la Comunità.

Le vendite di cloruro di potassio granulare (il cosiddetto muriato di potassio granulare, qui di seguito denominato «GMOP») sul mercato canadese sono state considerate rappresentative.

⁽¹⁾ Causa T-164/94, *Fercimex SA c/ Consiglio*, Racc. 1995, pag. II-2681.

Le vendite di cloruro di potassio di qualità standard (o muriato di potassio di qualità standard, «SMOP») nel mercato canadese non sono state invece considerate rappresentative. Pertanto, come per la precedente inchiesta, alle vendite di SMOP della Potacan sul mercato nordamericano, cioè quello canadese e quello statunitense, può essere considerato un mercato unico per il cloruro di potassio. Inoltre, lo SMOP prodotto dalla Potacan e venduto nel mercato statunitense era identico a quello venduto nel mercato canadese ed era pertanto un prodotto simile allo SMOP esportato nella Comunità dall'IPC. Le vendite di SMOP nel mercato nordamericano sono state considerate rappresentative.

- (22) La Commissione ha infine valutato se le vendite di GMOP della Potacan nel mercato canadese e le vendite di SMOP nel mercato nordamericano si potessero considerare eseguite nel corso di normali operazioni commerciali, esaminando la proporzione delle vendite remunerative della qualità in questione.

Il volume di cloruro di potassio di qualità granulare venduto ad un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato (vendite remunerative) rappresentava una percentuale superiore all'80 % del volume totale delle vendite di quella qualità. Per il GMOP il valore normale è stato pertanto basato sul prezzo reale canadese, calcolato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di cloruro di potassio di qualità granulare effettuate dalla Potacan durante il periodo dell'inchiesta in Canada, indipendentemente dal fatto che fossero remunerative.

Il volume di cloruro di potassio di qualità standard venduto ad un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato (vendite remunerative) rappresentava una percentuale inferiore all'80 % ma superiore al 10 % del volume totale di vendite di quella qualità. Per lo SMOP il valore normale è stato pertanto calcolato in base all'effettivo prezzo nel mercato nordamericano ed è stato basato unicamente sulla media ponderata delle vendite remunerative.

4. Prezzi all'esportazione

- (23) L'IPC è stato l'unico esportatore a collaborare all'inchiesta. Pertanto, sia per la Bielorussia, sia per la Russia, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base alle informazioni fornite dall'IPC. Due importatori indipendenti, la BASF AG (Germania) e la Kemira Agro OY (Finlandia), hanno collaborato all'inchiesta e anche le informazioni da essi fornite sono state utilizzate per determinare i prezzi all'esportazione dell'IPC. Per quanto riguarda l'Ucraina, che non ha collaborato all'in-

chiesta, non è stato possibile calcolare un prezzo all'esportazione distinto e la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili, vale a dire quelle fornite dall'IPC.

- (24) L'IPC ha esportato sul mercato comunitario in parte attraverso due importatori collegati, la Ferchimex e la Belurs, e in parte direttamente a clienti indipendenti.

In tutti i casi in cui le esportazioni di cloruro di potassio erano destinate a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi realmente pagati o pagabili. Nei casi in cui la merce è stata esportata invece per essere venduta ad una parte collegata, il prezzo all'esportazione è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, vale a dire in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente. In questi casi sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e per i profitti conseguiti, al fine di calcolare un prezzo all'esportazione attendibile, al livello della frontiera comunitaria. In base alle risultanze dell'inchiesta, un margine di profitto del 5 % è stato considerato adeguato, tenuto conto delle funzioni svolte dagli importatori collegati.

- (25) Durante il periodo dell'inchiesta, la maggior parte del cloruro di potassio è entrato nel mercato comunitario nell'ambito del regime di perfezionamento attivo. Inoltre, una grande quantità di cloruro di potassio di qualità granulare è stata immessa in libera pratica nella Comunità senza essere considerata né di qualità standard, né di qualità granulare; tale cloruro di potassio rientrava quindi in una voce doganale diversa, cui non si applicava alcun dazio doganale. L'inchiesta ha dimostrato che questa particolare miscela veniva in effetti rivenduta e utilizzata come normale cloruro di potassio. Di conseguenza, è stato deciso di includere queste vendite nel calcolo del prezzo all'esportazione dell'IPC insieme al cloruro di potassio esportato nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, in quanto entrambe rientravano nella descrizione del prodotto di cui al capitolo III, lettera a), del regolamento oggetto del riesame.

5. Confronto

- (26) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Gli adeguamenti sono stati concessi quando ne è stata fatta richiesta entro i termini stabiliti e quando la parte interessata ha potuto dimostrare le conseguenze di ogni presunta differenza dal punto di vista dei prezzi e della loro comparabilità.

a) *Detrazioni*

- (27) Pertanto, ove applicabili e giustificate, sono state concesse detrazioni per le differenze relative alle spese di trasporto, assicurazioni e movimentazione, al credito, agli sconti e alle commissioni.
- (28) L'IPC ha chiesto una detrazione per le differenze relative alle caratteristiche fisiche del cloruro di potassio russo/bielorusso, da un lato, e di quello canadese, dall'altro. L'IPC ha affermato che la qualità del cloruro di potassio russo/bielorusso era di qualità inferiore a causa dell'umidità e della presenza di polvere. La Commissione ha valutato attentamente le tesi dell'IPC, ma è risultato che le proprietà chimiche e i processi di produzione, incluso il trattamento antiagglomerante, del cloruro di potassio in Russia, in Bielorussia o in Canada erano equivalenti. Pertanto, non sono stati concessi adeguamenti per le differenze relative alle caratteristiche fisiche.
- (29) Va notato che il cloruro di potassio è un prodotto trattato in grossi quantitativi, i cui costi di trasporto incidono notevolmente sul prezzo di vendita. Pertanto, dato che esiste una distanza notevole tra le miniere russe e bielorusse e il porto o la frontiera più vicini, è stato deciso di effettuare il confronto fra valore normale e prezzo all'esportazione a livello franco miniera.
- (30) L'IPC ha asserito che i costi di trasporto in Russia/Bielorussia erano saliti a livelli vicini ai prezzi di mercato. Tuttavia, poiché entrambi i paesi non sono considerati paesi ad economia di mercato, la Commissione non ha potuto tener conto dei costi di trasporto russi o bielorusi in quanto si ritiene che tali prezzi e costi, inclusi quelli di trasporto, non siano il risultato di normali forze di mercato e non siano pertanto affidabili.
- (31) D'altro canto, è risultato che i prezzi di trasporto del cloruro di potassio in Canada sono dettati dal mercato e che esiste concorrenza tra compagnie ferroviarie nonché tra trasporto ferroviario e trasporto su strada. Dato che il Canada è un mercato competitivo, le tariffe ferroviarie accertate durante l'inchiesta in Canada sono state applicate ai prezzi all'esportazione dell'IPC, in proporzione alla distanza calcolata tra le miniere della CSI e i porti o le frontiere d'esportazione. I costi di trasporto così calcolati sono stati dedotti dal prezzo all'esportazione FOB/DAF per renderli comparabili ai valori normali calcolati a livello franco miniera.
- b) *Adeguamenti concessi per rispecchiare i vantaggi comparativi naturali*
- (32) L'IPC ha chiesto adeguamenti al valore normale calcolato rispetto al Canada, affermando che le miniere russe e bielorusse usufruivano di vantaggi comparativi naturali per quanto riguarda l'accesso alle materie prime, il processo di produzione, la vicinanza ai clienti e le caratteristiche particolari del prodotto, vale a dire le dimensioni delle riserve, le caratteristiche generali delle miniere, la loro collocazione geografica e, infine, le caratteristiche del minerale.
- (33) All'IPC è stata data la possibilità di far valere le proprie argomentazioni e sia l'IPC sia il denunziante hanno vuto varie possibilità di presentare osservazioni sulle rispettive posizioni. Un esperto del ministero canadese delle Risorse naturali, proposto dall'IPC e dai produttori comunitari all'inizio dell'inchiesta, è stato inoltre invitato ad esprimere il proprio parere.
- (34) I vantaggi comparativi naturali sono stati valutati in base al loro impatto sul costo di produzione e presi in considerazione soltanto quando tale impatto poteva essere chiaramente dimostrato e valutato in termini di costi. Innanzi tutto, gli unici vantaggi comparativi naturali evidenti risultavano la profondità delle miniere russe e bielorusse e la loro temperatura, che sono comunque fattori di minore importanza rispetto alla qualità del minerale. Inoltre, per quanto riguarda la profondità delle miniere, l'IPC non ha potuto dimostrare alcun impatto sul costo di produzione. Infine, l'unico fattore per il quale c'era un evidente impatto sul costo di produzione era costituito dal tenore minerale o dalla qualità della materia prima. Tuttavia, è risultato che, a causa della qualità inferiore della materia prima delle miniere russe e bielorusse, probabilmente ne è necessario circa il 50 % in più per produrre la stessa quantità di cloruro di potassio, e tale fattore ha un notevole impatto negativo sul costo di produzione.
- Considerati questi elementi e in base alle informazioni disponibili, si può concludere che il vantaggio comparativo naturale della profondità delle miniere russe e bielorusse è controbilanciato dallo svantaggio della qualità della materia prima che, secondo l'opinione di una parte indipendente, ha un impatto maggiore sui costi. Nel complesso, è più probabile che rispetto alle miniere canadesi quelle russe e bielorusse abbiano uno svantaggio

comparativo naturale. Pertanto, in questo caso non si giustificava la concessione di un adeguamento alle miniere russe/bielorusse per i vantaggi comparativi naturali rispetto a quelle canadesi, e nessun adeguamento è stato pertanto concesso all'IPC. I dettagli sui risultati dell'esame sono stati forniti all'IPC e ai produttori comunitari.

6. Margini di dumping

(35) Un margine di dumping è stato accertato rispettivamente per Bielorussia, Russia e Ucraina. Dato che i prezzi variavano a seconda del periodo e dei clienti, il confronto è stato effettuato tra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione nella Comunità per rispecchiare appieno le pratiche di dumping in atto.

a) *Bielorussia*

(36) Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, è il seguente:

qualità standard: 38,5 %

qualità granulare: 58,2 %.

b) *Russia*

(37) Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, è il seguente:

qualità standard: 37,1 %

qualità granulare: 48,4 %.

c) *Ucraina*

(38) Poiché l'Ucraina non ha collaborato all'inchiesta, si è calcolato un margine di dumping residuo in base ai dati disponibili, come previsto all'articolo 18 del regolamento di base. Per non premiare la mancata collaborazione dell'Ucraina, è stato applicato il margine di dumping più alto calcolato per ciascuna qualità, e cioè:

qualità standard: 38,5 %

qualità granulare: 58,2 %.

V. PREGIUDIZIO E CAUSALITÀ

(39) L'inchiesta era limitata all'esame del dumping e dell'interesse della Comunità; pertanto, il pregiudizio non è stato preso nuovamente in considerazione. Restano quindi valide le conclusioni della

precedente inchiesta per quanto riguarda il pregiudizio e il nesso di causalità e i margini del pregiudizio rimangono invariati. Le conclusioni relative al pregiudizio e alla causa, indicate nel regolamento da modificare, nonché i livelli di eliminazione del pregiudizio vengono pertanto confermati dal Consiglio.

VI. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Inchiesta sull'interesse della Comunità

(40) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, al fine di poter decidere se la proroga delle misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, la Commissione ha valutato l'impatto che le misure antidumping in vigore hanno avuto sulle parti interessate.

(41) A tal fine, sono stati inviati questionari:

— all'industria denunciante: Cleveland Potash Ltd (UK), Coposa SA (E), Kali und Salz GmbH (D), SCPA (F);

— ai principali utilizzatori del prodotto interessato nella Comunità, vale a dire i produttori di fertilizzanti: BASF AG (D), Hydro Agri SA (B), DSM Agro NV (NL), Kemira Agro OY (SF), Kemira Ince Ltd (UK), Kemira SA (B), Kemira Denmark A/S (DK), IFI (IRL), Fertiberia (E), Quimigal Adubos SA (P), Grande Paroisse SA (F), Chemical Industries of Northern Greece SA (GR), Agrolinz Melamin GmbH (A);

— agli importatori del prodotto simile (attraverso l'associazione che li rappresenta, EFIA).

Hanno risposto al questionario:

— tre produttori, che rappresentano più dell'80 % della produzione complessiva di cloruro di potassio della Comunità nel 1996;

— nove produttori di fertilizzanti;

— tre membre dell'EFIA.

Per quanto riguarda i produttori di cloruro di potassio e di fertilizzanti, tranne in due casi, tutti i questionari sono stati completati in maniera soddisfacente. La Commissione ha effettuato verifiche presso le sedi di sette società che avevano completato il questionario. Tra di esse figuravano tre produttori e quattro utilizzatori di cloruro di potassio. Si ritiene pertanto che la Commissione abbia verificato una percentuale significativa e rappresentativa di utilizzatori e produttori comunitari e possa giungere a conclusioni chiare in base ai dati raccolti.

Per quanto riguarda gli importatori, tre membri (su 23) dell'EFIA hanno risposto al questionario.

2. Il mercato del cloruro di potassio

a) *L'industria comunitaria*

(42) L'industria comunitaria è costituita da quattro produttori, ciascuno proprietario di una o più miniere e impianti di lavorazione. Essendo essenzialmente un'industria mineraria, essa è fortemente capitalizzata e caratterizzata da altissimi livelli di investimento. Di conseguenza, l'industria è molto sensibile ai livelli di utilizzazione degli impianti, e una diminuzione della produzione comporta un aumento immediato dei costi fissi unitari.

(43) Nel 1996 l'industria comunitaria ha prodotto 4,7 milioni di t di K_2O equivalente del prodotto interessato. All'epoca, a causa delle esportazioni, il livello di produzione superava il consumo comunitario dell'8 % circa.

(44) Nel 1996 l'industria comunitaria contava più di 13 000 addetti, la maggior parte dei quali si trovava in regioni economicamente svantaggiate di Germania, Francia, Inghilterra e Spagna caratterizzate da carenze strutturali e da alti tassi di disoccupazione.

(45) La quota di mercato dell'industria comunitaria era dell'81,3 % nel 1996, valore normale per un prodotto per il quale l'impatto dei costi di trasporto sul prezzo è molto alto.

b) *Consumo di cloruro di potassio nella Comunità*

(46) Il consumo di cloruro di potassio in tutte le sue qualità nella Comunità è rimasto stabile negli ultimi anni ed è stato pari a 4,12 milioni di t di K_2O nel 1992 e 4,34 milioni di t nel 1996. Circa un terzo (31 %) del prodotto consumato nella Comunità viene utilizzato generalmente sotto forma di fertilizzanti a base di cloruro di potassio di qualità granulata, vale a dire quelli sotto forma di cloruro di potassio (25 %) o solfato di potassio (6 %). Il resto (69 %) è utilizzato sotto forma di fertilizzanti composti, associati con nitrati e fosfati (fertilizzanti NPK e PK).

c) *Importazione di cloruro di potassio nell'UE*

(47) Gli importatori membri dell'EFIA (Associazione europea degli importatori di fertilizzanti) si suddividono in due categorie molto diverse: operatori commerciali e grossisti-miscelatori, questi ultimi interessati soprattutto al cloruro di potassio di qualità granulata.

(48) Il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati nella Comunità è sceso dalle 944 952 t del 1990 (75 milioni di ECU) alle 273 646 t (23,5

milioni di ECU) del 1994, fino alle 41 441 t (10,5 milioni di ECU) del 1996.

(49) Il volume complessivo delle importazioni originarie dei paesi terzi nella Comunità è salito da 1 097 083 t (99,3 milioni di ECU) nel 1990 a 1 179 871 t (112,5 milioni di ECU) nel 1994, fino a 1 453 125 t (150,7 milioni di ECU) nel 1996.

d) *L'industria utilizzatrice*

(50) Il prodotto in questione viene utilizzato dai produttori di fertilizzanti (che usano cloruro di potassio di qualità standard) e da utilizzatori finali come agricoltori o «grossisti-miscelatori» (che usano qualità granulata) nel settore dell'agricoltura.

(51) Il cloruro di potassio è uno dei tre elementi principali utilizzati per la preparazione di fertilizzante NPK, i quali rappresentano la parte più cospicua della produzione dell'industria comunitaria dei fertilizzanti. Il processo di produzione di fertilizzanti NPK comporta la trasformazione di componenti elementari di nitrati (N) e fosfati (P) in un composto NP attraverso una serie di processi chimici, al termine dei quali viene aggiunto il cloruro di potassio (K). Poiché la maggior parte del valore aggiunto di un fertilizzante NPK è rappresentato dalla componente di azoto, l'importanza del cloruro di potassio aggiunto in questa fase finale è relativa.

Va notato che il potassio può essere aggiunto ai fertilizzanti NPK anche sotto forma di solfato di potassio.

(52) I grandi impianti chimici necessari per la produzione di fertilizzanti presuppongono necessariamente che anche l'industria utilizzatrice sia fortemente capitalizzata. Va sottolineato anche il fatto che l'industria utilizzatrice della Comunità ha dovuto effettuare notevoli investimenti per conformarsi agli standard comunitari in materia ambientale.

e) *Consumo di fertilizzanti NPK nella Comunità*

(53) Dopo la riforma della politica agricola comune del 1992, che ha ridotto le aree complessive destinate all'agricoltura, il consumo di fertilizzanti nella Comunità è rimasto stabile. Va notato che i dati disponibili si riferiscono al consumo totale della Comunità di tutti gli elementi (N, P e K), di cui i fertilizzanti composti NPK rappresentano circa il 40 %. Il consumo complessivo di questi elementi nella Comunità è salito da 15,7 milioni di t nel 1992/1993 a circa 17,7 milioni di t nel 1995/1996.

(54) Nella Comunità i consumatori finali di fertilizzanti sono gli agricoltori, i quali li acquistano di solito attraverso consorzi. L'agricoltore può scegliere tra a) fertilizzanti semplici, b) miscele, che sono semplici miscele meccaniche di fertilizzanti semplici, o c) fertilizzanti composti, in cui ogni granulo contiene esattamente la stessa quantità e percentuale delle diverse componenti. I fertilizzanti semplici e le miscele sono più economici rispetto ai fertilizzanti composti, che assicurano però una quantità migliore e costante.

L'uso dei fertilizzanti è stagionale, soprattutto per quanto riguarda l'azoto, che è necessario specialmente in primavera. I fertilizzanti rappresentano il 12 % dei costi che gravano sugli agricoltori della Comunità e la percentuale relativa al cloruro di potassio rappresenta l'1 % — 2 % dei costi variabili.

3. Le imprese oggetto dell'inchiesta

a) *L'industria comunitaria*

(55) La produzione comunitaria di cloruro di potassio di qualità standard era di 2,880 milioni di t nel 1992, è aumentata fino a 4,110 milioni di t nel 1994, è diminuita a 3,930 milioni di t nel 1996 e sarà probabilmente pari a 4,050 milioni di t nel 1997. La produzione di qualità granulare è stata di 1,030 milioni di t nel 1992, 2,170 milioni di t nel 1994, 2,310 milioni di t nel 1996 e dovrebbe essere di 2,320 milioni di t nel 1997. La produzione complessiva di potassio è stata pertanto di 3,910 milioni di t nel 1992, 6,280 milioni di t nel 1994, 6,240 milioni di t nel 1996 e probabilmente di 6,380 milioni di t nel 1997.

L'utilizzazione degli impianti è scesa dall'80 % del 1992 al 77 % del 1993 per poi attestarsi attorno all'84 %.

(56) Le vendite complessive di cloruro di potassio effettuate dai produttori comunitari nell'UE sono salite da 2,564 milioni di t nel 1992 a 3,905 milioni di t nel 1994, fino a 4,127 milioni di t nel 1996 e dovrebbero raggiungere i 4,223 milioni di t nel 1997. In particolare, le vendite della qualità standard sono state salite da 1,760 milioni di t nel 1992 a 2,455 milioni di t nel 1994, fino a 2,702 milioni di t nel 1996 e a 2,558 milioni di t nel 1997. Le vendite della qualità granulare sono salite da 804 milioni di t nel 1992 a 1,450 milioni di t nel 1994, a 1,436 milioni di t nel 1996 e a 1,665 milioni di t nel 1997.

b) *Produttori di fertilizzanti*

(57) La produzione di NPK (a base di NCI) dell'industria che ha collaborato all'inchiesta è salita da 2,383 milioni di t nel 1992 a 4,112 milioni di t nel 1994, per poi scendere a 3,970 milioni di t nel 1995 e rimanere quindi stabile.

L'utilizzazione degli impianti in base ad una media ponderata era del 75 % nel 1992, del 65 % nel 1993, del 78 % nel 1994 e dell'80 % a partire dal 1995.

4. Effetti delle misure antidumping in vigore

a) *Impatto sui produttori comunitari*

(58) I produttori comunitari hanno tratto vantaggio dalle misure in vigore. Come già indicato, le vendite e la produzione sono migliorate notevolmente nel periodo considerato e dopo l'istituzione delle ultime misure antidumping è stata raggiunta una certa stabilità sui nuovi e più alti livelli raggiunti a partire dal 1994. Sono migliorati anche gli investimenti, saliti da 55 milioni di ECU nel 1992 a 136 milioni di ECU nel 1994, 207 milioni di ECU nel 1995 e 144 milioni di ECU nel 1996. In termini indicizzati, la produttività dei produttori comunitari (misurata in base alla quantità prodotta per addetto) è aumentata da 100 nel 1992 a 121 nel 1994 e 134 nel 1996 per quanto riguarda le attività minerarie, e da 100 nel 1992 a 127 nel 1994 e a 152 nel 1996 per quanto riguarda le attività di lavorazione.

(59) Tuttavia, malgrado i buoni risultati ottenuti, le informazioni disponibili riguardo alla media ponderata del livello di redditività sulle vendite mostrano che nel 1996 l'industria comunitaria, nonostante il miglioramento della sua situazione finanziaria, registrava ancora perdite per quanto riguarda la vendita di cloruro di potassio. Gli utili sulle vendite sono passati da -20,4 % nel 1992 a -9,6 % nel 1994, ma erano ancora a -3,6 % nel 1996. Dopo un momentaneo miglioramento delle cifre riguardanti l'occupazione tra il 1992 e il 1993, quando gli addetti nel settore erano 12 500, si è registrato un continuo calo dell'occupazione, con 10 066 addetti nel 1996.

(60) L'industria comunitaria difende con decisione le misure in vigore, ricordando i considerevoli investimenti effettuati ed i licenziamenti decisi per modernizzare gli impianti di produzione. La complessa struttura dell'industria (impossibilità di chiudere temporaneamente una miniera per gli altissimi costi di un'eventuale riapertura) e la sua situazione finanziaria rendono l'industria comunitaria vulnerabile a qualsiasi ribasso di prezzi provocato da importazioni oggetto di dumping.

(61) Come si è dimostrato, la produttività dell'industria comunitaria è migliorata nel corso del periodo considerato. Anche gli investimenti complessivi dei produttori che hanno collaborato sono rimasti relativamente stabili su livelli più alti dopo l'istituzione delle misure antidumping. Analogamente, le esportazioni al di fuori dell'UE sono aumentate del 55 % dopo l'imposizione delle misure (da 1,126 milioni di t nel 1993 a 1,741 milioni di t nel 1996).

Queste cifre dimostrano la competitività dell'industria comunitaria.

(62) Le cifre indicate dimostrano che dopo l'introduzione delle misure la quota di mercato dell'industria comunitaria (80 % nel 1993 contro l'81,3 % nel 1996) non è cambiata in misura significativa. A seguito dell'imposizione delle misure antidumping, la produzione è rimasta stabile su livelli più alti. Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, il fatto che le esportazioni dei principali paesi terzi (Canada, Israele e Giordania) siano salite da 729 000 t nel 1993 a 1,440 milioni di t nel 1996 (l'aumento è superiore alla riduzione registrata dai paesi interessati dopo l'introduzione delle misure) dimostra che gli utilizzatori della Comunità hanno avuto accesso a fonti di approvvigionamento alternative e che il mercato comunitario è rimasto aperto al commercio equo. In termini di quote di mercato, le importazioni originarie di altri paesi terzi sono aumentate dal 12,7 % del 1993 al 18,2 % del 1996. Nel contempo, anche se sono diminuite le quantità annue importate, tra il 1994 e il 1996 le importazioni originarie dei paesi interessati (Russia, Bielorussia e Ucraina) erano ancora pari a 421 000 t (44 milioni di ECU).

(63) Su base media ponderata, rispetto ai prezzi del 1993, nel 1996 i prezzi imposti dai produttori comunitari che hanno collaborato sono aumentati del 20 % (qualità standard) e del 18 % (qualità granulare). Rispetto ad un indice pari a 100 per il 1993, i prezzi della qualità standard nel periodo considerato sono stati di 104 nel 1992, 100 nel 1993, 107 nel 1994, 115 nel 1995 e 120 nel 1996. Per la qualità granulare, in termini indicizzati, i prezzi sono stati pari a 104 nel 1992, 100 nel 1993, 105 nel 1994, 120 del 1995 e 118 nel 1996. A tale proposito, va notato che il previsto crollo nella domanda mondiale di cloruro di potassio determinerà probabilmente una diminuzione generale dei prezzi a partire dal 1997.

(64) Dal 1994 le perdite sul volume d'affari per il prodotto interessato sono scese dal - 9,5 % al - 6,5 % (1995) e al - 3,6 % (1996). Pertanto i risultati finanziari ottenuti dall'industria comunitaria mostrano che, malgrado le misure adottate e l'aumento della produttività, la redditività delle vendite del prodotto interessato non ha raggiunto il pareggio.

(65) Per questo motivo, malgrado i vantaggi ottenuti grazie alle misure antidumping, l'industria comunitaria ha dovuto affrontare concorrenza di un commercio equo nell'ambito di un mercato aperto e trasparente, sia a livello comunitario sia a livello mondiale. Malgrado i migliori risultati ottenuti, essa è ancora in perdita e la situazione potrebbe

soltanto peggiorare in caso di esposizione alle importazioni oggetto di dumping dei paesi interessati.

b) *Impatto sugli utilizzatori*

(66) L'industria utilizzatrice (industria dei fertilizzanti) ha fatto fronte ad importanti cambiamenti negli ultimi anni, i più importanti dei quali sono il calo continuo nell'utilizzazione di fertilizzanti a base di azoto nella Comunità e la crescente pressione esercitata sull'industria stessa in materia di tutela ambientale. I quantitativi di fertilizzanti a base di potassio venduti sono stati 3,736 milioni di t nel 1992, 3,608 milioni di t nel 1993, 3,975 milioni di t nel 1994, 3,566 milioni di t nel 1995 e 3,747 milioni di t nel 1996. Durante la fase di ristrutturazione il numero degli addetti è sceso da 2 226 nel 1992 a 1 571 nel 1996. La redditività è migliorata a partire dal 1993, dopo alcuni anni di perdite (- 10 % di utili sul giro d'affari del prodotto interessato nel 1993, - 5 % nel 1994 e 1995, - 1 % nel 1996 e pareggio previsto per il 1997). Gli investimenti sono stati irregolari ma con tendenza generale al rialzo (23 milioni di ECU nel 1992, 25 milioni di ECU nel 1993, 20 milioni di ECU nel 1994, 53 milioni di ECU nel 1995 e 30 milioni di ECU nel 1996).

(67) L'industria utilizzatrice non ha riferito di problemi circa la disponibilità di cloruro di potassio. Va ricordato che l'industria importa ancora potassio dai paesi interessati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo che consente di produrre fertilizzanti per i mercati d'esportazione. Anche se il cloruro di potassio è quasi un prodotto di base in un mercato abbastanza trasparente per quanto riguarda i prezzi, alcuni utilizzatori hanno sottolineato che i requisiti di consegna «all'ultimo minuto» hanno impedito loro di fare troppo affidamento sul cloruro di potassio trasportato via mare (come quello originario dei paesi interessati), a causa dei ritardi nel trasporto marittimo.

(68) Fatta eccezione per un grande produttore favorevole al mantenimento delle misure in vigore, gli utilizzatori chiedono generalmente la loro abolizione, in quanto ciò ridurrebbe in qualche misura i costi di produzione. Essi sottolineano però che, anche se le misure in vigore hanno un impatto sui loro costi, il cloruro di potassio, che rappresenta il 20 % circa dei costi di produzione, non ha in questo senso un peso determinante. Per esempio, l'impatto sui costi del prezzo del nitrato di ammonio e i cambiamenti del contesto economico smenzionati sono considerati molto più importanti.

- (69) Soltanto di rado gli agricoltori utilizzano direttamente il cloruro di potassio allo stato grezzo, in quanto nella maggior parte dei casi esso viene utilizzato sotto forma di fertilizzanti miscelati o composti.

Durante l'inchiesta nessuna associazione dei consumatori e degli agricoltori ha fatto pervenire le proprie osservazioni. Poiché dopo l'introduzione delle misure il prezzo del cloruro di potassio è aumentato del 20 %, la Commissione ritiene che l'impatto sugli agricoltori dei dazi antidumping sia consistito in un aumento dello 0,2 %-0,4 % dei loro costi variabili (supponendo che l'aumento dei costi registrato dai produttori di fertilizzanti sia totalmente scaricato sui loro clienti). Di conseguenza, si ritiene che l'impatto delle misure sulla struttura dei costi della produzione agricola possa essere considerato marginale.

c) *Impatto sugli importatori*

i) **Parere dei commercianti**

- (70) L'associazione degli importatori di cui al considerando 47 è chiaramente contraria alle misure, che provocherebbero la chiusura del mercato comunitario alle importazioni originarie dei paesi interessati. Va sottolineato che, anche se le importazioni dai paesi interessati sono scese dopo l'introduzione delle misure antidumping del 1994, le importazioni nell'ambito del regime di perfezionamento attivo sono continuate. In particolare, hanno raggiunto livelli considerevoli le importazioni dai paesi non interessati.

ii) **Parere del «miscelatore-grossista»**

- (71) Anche se favorevole all'abolizione delle misure, la società che ha collaborato ha affermato di non poter fare affidamento interamente sui prodotti importati dai paesi interessati.

5. Effetti dell'abolizione/modifica delle misure

- (72) Dal momento che le circostanze che hanno determinato il rafforzamento delle misure nel 1994 non sono sostanzialmente cambiate (compreso il ristagno delle vendite sul mercato interno degli esportatori), la modifica o l'abolizione delle misure

provocherebbe molto probabilmente la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria prima dell'introduzione delle misure in vigore, soprattutto attraverso un aumento delle perdite finanziarie.

6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (73) Alla luce di quanto sopra, si conclude che non ci sono validi motivi per ritenere le misure in vigore contrarie all'interesse della Comunità. Le misure introdotte nel 1994 hanno infatti avuto l'effetto auspicato, vale a dire l'abolizione delle distorsioni provocate dalla concorrenza sleale, con il conseguente miglioramento generale della situazione per l'industria della Comunità.

Malgrado le affermazioni contrarie, non ci sono prove che tali misure abbiano danneggiato la competitività sul mercato comunitario, che ha continuato a garantire l'accesso alle importazioni effettuate nell'ambito di un commercio equo consentendo un aumento della loro quota di mercato. Inoltre, tali misure non sembrano aver avuto conseguenze negative neppure sulla situazione dell'industria utilizzatrice.

Durante l'inchiesta non sono stati dimostrati effetti negativi sull'industria importatrice.

- (74) Va inoltre aggiunto che non ci sono prove che l'adesione dei tre nuovi Stati membri debba spingere la Commissione a modificare le conclusioni relative all'interesse della Comunità nel presente procedimento di riesame.

VII. IMPEGNI

- (75) L'IPC ha presentato tre proposte di impegno a norma dell'articolo 8 del regolamento di base.
- (76) La Commissione ha valutato attentamente le proposte e le ha respinte in quanto gli impegni non eliminerebbero gli effetti pregiudizievoli del dumping. Dati i precedenti, in questo caso specifico era necessario valutare con prudenza gli impegni proposti ed era evidente che questi ultimi non offrivano le necessarie garanzie.
- (77) L'esportatore è stato informato delle ragioni per cui gli impegni proposti non sono stati accettati ed ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

VIII. MISURE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(78) La presente analisi ha dimostrato che l'adesione dei tre nuovi Stati membri non modifica l'analisi né le conclusioni relative al dumping praticato dagli esportatori nei paesi oggetto dell'inchiesta; in effetti, il margine di dumping non è cambiato in misura significativa dopo l'ultima verifica.

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3068/92 è modificato come segue:

(79) Per questo motivo, si ritiene che la forma delle misure debba rimanere quella di un dispositivo comprendente un prezzo minimo e un dazio specifico. Tuttavia, i prezzi minimi e i dazi fissi vanno modificati conformemente alle conclusioni della presente inchiesta.

«Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina, di cui ai codici NC 3104 20 10, 3104 20 50 e 3104 20 90.

(80) In applicazione del principio del dazio inferiore, i dazi antidumping proposti ammontano all'importo fisso per tonnellata di KCl di seguito indicato per tipo e qualità, oppure, alla differenza tra i prezzi di seguito indicati e il prezzo netto franco frontiera comunitaria per tonnellata di KCl, prodotto non sdoganato, per il tipo e la qualità corrispondenti, qualora tale differenza sia superiore all'importo fisso,

2. L'importo del dazio è pari all'importo fisso in ecu per tonnellata di KCl qui di seguito indicato per tipo e qualità, oppure alla differenza tra i prezzi minimi in ecu qui di seguito indicati e il prezzo netto franco frontiera comunitaria per tonnellata di KCl, prodotto non sdoganato, per il tipo e la qualità corrispondenti, qualora tale differenza sia superiore all'importo fisso:

BIELORUSSIA

	Tenore di K ₂ O inferiore o pari al 40 %		Tenore di K ₂ O superiore al 40 % e inferiore o pari al 62 %		Tenore di K ₂ O superiore al 62 %
	Standard	Granulare e diversa dalla qualità standard	Standard	Granulare e diversa dalla qualità standard	
Codice Taric	3104 20 10*10	3104 20 10*90	3104 20 50*10	3104 20 50*90	
Dazio fisso	19,51	30,84	29,51	46,65	48,19
Prezzo minimo	71,35	79,41	107,91	120,11	124,08

RUSSIA

	Tenore di K ₂ O inferiore o pari al 40 %		Tenore di K ₂ O superiore al 40 % e inferiore o pari al 62 %		Tenore di K ₂ O superiore al 62 %
	Standard	Granulare e diversa dalla qualità standard	Standard	Granulare e diversa dalla qualità standard	
Codice Taric	3104 20 10*10	3104 20 10*90	3104 20 50*10	3104 20 50*90	
Dazio fisso	19,61	26,01	29,65	39,33	40,63
Prezzo minimo	71,35	79,41	107,91	120,11	124,08

UCRAINA

	Tenore di K ₂ O inferiore o pari al 40 %		Tenore di K ₂ O superiore al 40 % e inferiore o pari al 62 %		Tenore di K ₂ O superiore al 62 %
	Standard	Granulare e diversa dalla qualità standard	Standard	Granulare e diversa dalla qualità standard	
Codice Taric	3104 20 10*10	3104 20 10*90	3104 20 50*10	3104 20 50*90	
Dazio fisso	19,61	30,84	29,65	46,65	48,19
Prezzo minimo	71,35	79,41	107,91	120,11	124,08

3. Ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, il cloruro di potassio importato in forma diversa sia da quella granulare, sia da quella standard si considera di qualità granulare ed è soggetto al dazio antidumping applicabile al cloruro di potassio di qualità granulare.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK